

Genova, 15 gennaio 2011

CIRCOLARE N. 1/2011

Ai datori di lavoro assistiti
loro indirizzi

Oggetto: **proroga detassazione al 10% dei premi di produttività**

Come è noto per essere stato segnalato dalla stampa anche non specialistica è stata rinnovata per l'anno 2011 l'agevolazione per la detassazione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti e connessi con gli incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

Detta agevolazione consiste nella tassazione mediante imposta sostitutiva del 10% delle somme incentivanti.

Dalla lettura delle disposizioni di legge sembra peraltro doversi ritenere che per il 2011 l'agevolazione sia ulteriormente subordinata al fatto che le somme vengano corrisposte *“in attuazione di quanto previsto da accordi collettivi territoriali o aziendali”*. Pertanto in mancanza di accordo collettivo l'agevolazione non spetterebbe.

In attesa di chiarimenti si consiglia comunque di non applicare l'agevolazione qualora le somme incentivanti non conseguano ad accordi collettivi territoriali o aziendali (art. 57 DL 78/2010).

La prudenza che in questi casi deve tenere il sostituto d'imposta, in conseguenza delle propria responsabilità in ordine all'applicazione delle ritenute.

Lo scrivente ritornerà sull'argomento qualora vi fossero variazioni.

Si resta comunque a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.

Per completezza si segnala anche che il reddito limite del lavoratore al fine di accedere al beneficio è stato incrementato da 35 a 40 mila euro /anno e l'importo minimo delle somme che possono usufruire dell'agevolazione è pari ad € 6.000,00

Cordiali saluti.

Studio Picco